



CITTA' di LAURIA

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ICI

(così come modificato con Delibera Consiliare n. 28 del 22.4.2008)

Art.1

Con decorrenza 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art.59 lettera i) del D.Lgs.15.12.1997,n.446, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) effettuati da un contitolare per conto degli altri soggetti obbligati;

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 2001 l'aliquota ICI applicata agli immobili destinati ad abitazione principale si applica anche alle loro pertinenze (censite in catasto con le categorie C2 e C6 e C7).

L'aliquota suddetta è applicabile a non più di due unità immobiliari pertinenziali, in ogni caso non locate ed ubicate nello stesso corpo di fabbrica che accoglie l'abitazione principale.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai soggetti possessori, proprietari e titolari di diritti reali di godimento – d'uso, usufrutto o di abitazione, di fabbricati contigui, due o più e di fatto accorpati, situati nel centro storico ma risultanti in catasto censiti ognuno autonomamente ed utilizzati come unica unità abitativa, di provvedere ad effettuare la variazioni catastali occorrenti. In assenza saranno assoggettati ad imposta secondo i criteri previsti per lo sviluppo della rendita presunta, determinata sulla base della situazione reale.

Art. 4.

Il valore delle aree edificabili insistenti sul territorio comunale è determinato in funzione della zonizzazione e degli indici di edificabilità stabiliti dal vigente P.R.G., dei servizi di fatto presenti in ogni singola zona, avendo riguardo del provvedimento sul programma della microzonizzazione adottato dall'Ente con deliberazione CC. n.39 del 24.6.1999.

Lo sviluppo di tale valore è determinato prendendo a base i valori applicati per l'anno 1997, adeguati annualmente in base al tasso di inflazione verificatosi fino ad oggi, secondo i prospetti allegati alla presente sotto le lettere, A, B e C, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 Accertamento, riscossione e contenzioso

- 1) L'accertamento e la riscossione dell'imposta avvengono in conformità di quanto previsto dalla Legge istitutiva dell'Imposta.
 - a) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per le individuazioni degli immobili in tutto o in parte sottratti a imposizione Ici.
 - b) Dette convenzioni non potranno essere stipulate con privati non iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati all'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi dei comuni. Il solo aggiornamento dell'archivio informatico, potrà essere affidato, oltre che ai soggetti anzidetti, anche secondo le procedure di legge a soggetti esterni aventi le necessarie capacità tecniche per l'occorrenza, previa adozione di apposito provvedimento della Giunta Comunale.
 - c) Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
 - d) In ogni caso la stipula della convenzione, nel rispetto della normativa europea, andrà preceduta, dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle regole per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei servizi pubblici locali, mediante gare a procedura aperta o, ove ritenute opportune, nella forma ristretta. In caso di opzione per la procedura ristretta la gara andrà indetta tra non meno di tre imprese specializzate nel settore che abbiano la capacità



CITTA' di LAURIA

(Provincia di Potenza)

tecnica e finanziaria per lo svolgimento dell'attività in argomento, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

- e) Il Comune al fine di incrementare la lotta all'evasione e per il recupero coattivo dell'imposta relativa al periodo interessato, può avvalersi della facoltà concessa dall'art. 10 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448, che prevede:

“I Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse e complementari”.

Ove il Comune si avvalga di detta facoltà, la convenzione da stipularsi andrà preventivamente approvata, finalizzata al recupero dell'evasione e miglioramento del servizio ed improntata a principi di efficienza, economicità e trasparenza, nonché all'applicazione di procedure innovative, anche informatiche e telematiche, ed al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) aggiornamento archivio ICI sul software dell'Ente e relativa anagrafica con implementazione dei dati catastali degli immobili;
 - 2) accelerazione, snellimento e facilitazione delle procedure di pagamento dell'imposta;
 - 3) assenza di oneri aggiuntivi per i contribuenti;
 - 4) obbligo istituzione sportello fisso qualitativamente adeguato ed attrezzato, nel centro abitato del comune, abilitato alla riscossione e trattazione delle relative pratiche ed adempimenti d'imposta affidata, funzionante continuativamente, con orario di apertura corrispondente a quello degli uffici comunali;
 - 5) tempestiva messa a disposizione del Comune, anche on-line dei dati e notizie della riscossione dell'imposta, per l'elaborazioni di statistiche e previsioni;
 - 6) contenimento del costo complessivo del servizio da svolgere;
 - 7) rendicontazione accertamenti e riscossioni;
 - 8) rispetto delle norme in materia vigenti e del Regolamento comunale.
- f) Il corrispettivo massimo attribuibile, nei casi di cui alle precedenti lettere a),b),c),d) ed e), viene stabilito entro il limite del 30 % IVA compresa se dovuta, delle nuove e maggiori entrate, per effetto del recupero dell'evasione, riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili da corrispondere in ogni caso a riscossione avvenuta.

2) Riscossione.

- a) La riscossione ordinaria dell'imposta avviene secondo la legislazione vigente.

Il Comune, come previsto dalla legge istitutiva dell'imposta, art. 10 , c. 3 , D.Lgs.504/92, può avvalersi per la riscossione ordinaria dell'Agente Nazionale della Riscossione dei tributi competente per territorio (già Concessionario provinciale), previo stipula di apposita convenzione, da approvarsi con separato atto, ed indirizzata al rispetto dei criteri, indicazioni e principi sottoelencati:

- 1) accelerazione, snellimento e facilitazione delle procedure di riscossione dell'imposta;
- 2) assenza di oneri aggiuntivi per i contribuenti;
- 3) obbligo istituzione sportello qualitativamente adeguato ed attrezzato, nel centro abitato del comune, abilitato alla riscossione e trattazione delle relative pratiche di tutte le imposte, tasse e tributi (Erariali e non) demandati all'Agente nazionale della riscossione, funzionante almeno due giornate a settimana e per almeno 8 giorni lavorativi continuativi nell'imminenza delle scadenze di pagamento dell'imposta;
- 4) tempestiva messa a disposizione del Comune, anche on-line dei dati e notizie della riscossione dell'imposta;
- 5) disporre l'accredito in favore del Comune di anticipazioni, senza spese, sulla riscossione dell'imposta commisurate al gettito effettivo dell'anno precedente;
- 6) contenimento del costo complessivo dei servizi da svolgere;
- 7) possibilità di proroga annuale e non oltre il 31.12.2010 (ex art.3 comma 25 legge 248/05).

La Giunta Comunale, sulla base di detti criteri, indicazioni e principi, previa negoziazione tramite la struttura dell'Ente, di condizioni qualitative, quantitative, economiche e di soddisfo delle esigenze del Comune, è



CITTA' di LAURIA

(Provincia di Potenza)

autorizzata all'approvazione dell'apposita convenzione regolatrice dei rapporti tra l'Ente e l'Agente della Riscossione.

b) Per la riscossione coattiva dell'imposta, oltre alla forma di riscossione diretta prevista dal Regolamento comunale delle Entrate Tributarie, l'Ente, ove decida di non gestirla in proprio, potrà ricorrere oltre che all'Agente Nazionale della Riscossione competente per territorio (già Concessionario provinciale di ambito), anche alle altre forme e procedure indicate dalla legislazione vigente in materia di riscossione dei tributi locali.

3) Contenzioso

Il contenzioso è regolato dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, cui si fa esplicito rinvio anche con riferimento ai relativi organi ivi indicati.

Art. 5 bis

Interessi

Gli interessi sono calcolati dal 1° 1.2007, sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi, al tasso di interesse legale.

Art. 5 ter

Valore minimo

Non si dà luogo a rimborso o liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo d'imposta, sanzioni ed interessi, qualora l'importo complessivo da recuperare per ciascuna annualità d'imposta risulti inferiore a €10,00.

Art. 5 quater

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'Imposta Comunale sugli immobili, secondo le seguenti modalità:
 - a) Il contribuente, nei termini di versamento dell'ICI, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;
 - b) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti alla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente
 - credito di imposta maturato
 - l'imposta dovuta al lordo della compensazione
 - l'esposizione delle eccedenze compensate e da compensare distinte per anno d'imposta
 - c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributo che venga riscosso mediante ruolo coattivo.
3. Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.
4. Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 6

Lotta all'evasione



CITTA' di LAURIA

(Provincia di Potenza)

1) Gli uffici comunali, per assicurare una efficace lotta all'evasione, organizzano il servizio come segue:

UFFICIO TRIBUTI,

oltre quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Ici,

- a) assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- b) la "cartella del contribuente" è custodita in apposito classificatore, in rigoroso ordine alfabetico;
- c) è impiegato uno "schedario del contribuente", anche con procedura informatica, le cui schede sono tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'immobile interessato (terreno o fabbricato) e l'anagrafica completa dei soggetti d'imposta e relativi versamenti;
- d) allestisce, previo dotazione della strumentazione e del personale tecnico occorrente, in proprio o con l'ausilio di ditte o personale specializzato, l'archivio informatico degli immobili soggetti all'Ici.

UFFICIO TECNICO

- a) assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione;
- b) richiede e riceve, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, scheda informativa degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'ICI. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare tale scheda tecnica, dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità immobiliare ogni notizia necessaria ed utile ai fini impositivi ICI nelle forme da concordare con l'Ufficio Tributi.

UFFICI DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVO – COMMERCIO E ARTIGIANATO.

Assicurano quegli adempimenti di propria competenza in occasione del rilascio di qualsiasi autorizzazione, licenza o titolo sostitutivo di avvio dell'attività, segnalando altresì i dati e notizie rilevanti ai fini dell'imposta rinvenute in seguito ad accertamenti eseguiti, nonché acquisendo prioritariamente i dati di riferimento catastali del luogo di svolgimento dell'attività, la relativa destinazione d'uso e ove occorrente la certificazione di agibilità.

UFFICIO ANAGRAFE

Produce all'Ufficio Tributi la tempestiva comunicazione dei movimenti anagrafici utili ai fini dell'imposta.

Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Generale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza il massimo impegno alla lotta all'evasione ed all'assistenza agli utenti.